

3. CHI... detiene i diritti d'autore su un'opera?

Senza autrici e autori, il diritto d'autore non avrebbe ragione di esistere. Sono loro i primi detentori dei diritti d'autore sulle loro opere. Ma chi è l'autrice o l'autore? E possono anche altre persone detenere i diritti d'autore?

Nel diritto d'autore esistono numerosi casi nei quali a detenere i diritti non è soltanto un autore o un'autrice. A un'opera, per esempio, possono collaborare più persone, l'autore può essere ignoto e, infine, anche i diritti d'autore possono essere trasferiti ad altri.

Per rispondere alla domanda «chi detiene i diritti d'autore su un'opera?» bisogna considerare le seguenti categorie:

- Autrice e autore
- Coautori
- Qualità d'autore nel caso di autori ignoti
- Altri titolari del diritto

3.1 Autrice e autore

Gli autori originari di un'opera sono coloro che l'hanno creata. Secondo la legge sul diritto d'autore svizzera, questi possono essere soltanto persone (in termini giuridici, «persone fisiche») ([art. 6 LDA](#)). [Minore età](#), maturità mentale e sostegno da parte di un tutore non hanno alcuna importanza; perciò anche i bambini possono, per esempio, essere autori.

[Non è necessario che gli autori creino un'opera usando il loro vero nome. Anche coloro che lavorano in modo anonimo o con uno pseudonimo sono autori. Soltanto gli autori possono decidere se e come vogliono essere nominati nell'opera.](#)

Un'autrice o un autore possono lavorare anche su mandato di altri (è il caso dei [ghostwriter](#) o «[scrittori per conto terzi](#)»); ciononostante, gli autori rimangono loro stessi – una «[qualità d'autore sostitutiva](#)» non esiste.

Buono a sapersi: Altri titolari del diritto d'autore

Logicamente, il diritto d'autore non riguarda soltanto gli autori. Diverse parti possono prendere parte alla creazione di un'opera:

- Gli [autori](#) creano l'opera e potrebbero voler ricevere un compenso per la stessa.
- Gli [agenti](#), come mediatori di opere coperte dal diritto d'autore, aiutano gli autori a rendere le loro opere accessibili al pubblico (per esempio, le [case editrici](#)). Solitamente gli agenti si fanno trasferire i diritti dagli autori, diventando quindi anche [titolari dei diritti](#).
- Gli [utilizzatori dell'opera](#) (detti anche semplicemente «[utenti](#)») intendono «godere», o usufruire dell'opera (per esempio, ascoltarla, guardarla, leggerla – il termine tecnico è [utilizzo dell'opera](#)), oppure utilizzarla in qualsiasi altra modalità (per esempio, [riprodurla](#) o [distribuirla](#)).

Buono a sapersi: Utilizzazione dell'opera

La cosiddetta «utilizzazione dell'opera» consiste nella semplice presa d'atto di un'opera – dunque leggerla, guardarla, ascoltarla ecc. ([Hilty, Urheberrecht, 2011, 128](#)). Questo è sempre permesso.

FAQ:

1. Una studentessa scrive la propria tesi di laurea. L'università acquisisce automaticamente il **diritto d'autore** sul suo lavoro?

No, il diritto d'autore si applica all'autore originario, ovvero alla studentessa.

2. Uno scrittore riceve da una politica famosa l'incarico di scrivere la sua biografia. Nel libro, tuttavia, come autrice della biografia è indicata la protagonista e non lo scrittore incaricato della redazione («[ghostwriter](#)»). Chi è l'autore della biografia?

Lo scrittore è l'autore. È stato lui a creare l'opera.

3. In un progetto universitario si devono digitalizzare e indicizzare secondo i principi della linguistica computazionale alcuni articoli di giornale (un apposito software «legge» le parole negli articoli per *raccogliere e analizzare* i dati dei testi). *Questa forma di elaborazione rientra nella fattispecie di utilizzazione dell'opera?*

No, l'utilizzazione dell'opera si riferisce soltanto alla presa d'atto di un'opera (in questo caso la lettura) da parte di una persona.

3.2 Coautori

Se più persone hanno collaborato come autori o autrici alla **creazione** di un'opera, si parla di coautori. In tal caso, il diritto d'autore spetta a tutti i coautori **in comune** ([art. 7 cpv. 1 LDA](#)).

I coautori interessati possono creare un'opera collettiva lavorando insieme a un'idea o a un obiettivo comune (*si prenda l'esempio di più artisti che lavorano alla stessa scultura*) oppure creando ognuno una propria opera che viene poi aggiunta, insieme alle opere degli altri coautori, all'opera collettiva (*per esempio, vari autori scrivono vari testi per un unico libro comune*). In entrambi i casi è importante che ogni persona sia **creativamente** attiva.

Salvo accordi contrari, i coautori possono **utilizzare** l'opera soltanto con il **consenso** di tutti gli autori. Gli altri coautori non possono rifiutare arbitrariamente il consenso («contro i principi della **buona fede**») ([art. 7 cpv. 2 LDA](#)) e, di regola, lo devono concedere se l'utilizzazione dell'opera corrisponde al suo consueto utilizzo. Se i rispettivi contributi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo accordi contrari, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l'**utilizzazione** dell'opera comune ([art. 7 cpv. 4 LDA](#)).

I seguenti casi non sono casi di coautorialità:

- *Persona esecutrice*

Bisogna distinguere tra coautore e persona esecutrice. Quest'ultima esegue soltanto gli ordini, senza contribuire con la propria creatività. Di conseguenza, una persona esecutrice non gode di alcun diritto d'autore (per esempio, [se una datrice di lavoro si avvale del suo diritto di impartire istruzioni e fornisce a un lavoratore precise istruzioni per la creazione di un'opera, senza che il lavoratore si attivi appositamente in modo produttivo o creativo](#)).

- *Coautore per opere di seconda mano e per collezioni*

È difficile stabilire se vi sia un caso di coautorialità anche quando un'opera esistente viene combinata con un'opera di nuova creazione ([opere di seconda mano, art. 3 cpv. 1 LDA](#) o [collezioni, art. 4 cpv. 1 LDA](#)).

In tal caso, gli autori dell'opera esistente e gli autori della nuova opera non sono coautori. Il criterio per stabilire se vi sia coautorialità è la [creazione comune di un'opera](#), e in questo specifico caso questo aspetto non è soddisfatto.

FAQ:

1. Chi è l'autore o l'autrice di un libro per l'infanzia, quando una persona scrive il testo e l'altra crea le illustrazioni?

Entrambe le persone sono [coautrici](#). Infatti, entrambe si dedicano a un comune compito [creativo](#) – in questo caso la creazione del libro per l'infanzia – e perseguono insieme questo obiettivo.

2. a) Un docente intende creare una presentazione in PowerPoint, ma non conosce molto bene il software. Prepara allora la presentazione su carta e prega un'assistente di trasferire il testo in PowerPoint senza modificarlo. L'assistente è [coautrice](#) del testo?

No, l'unico autore è il docente. L'assistente ha creato le diapositive su [richiesta](#) del docente, senza aver fornito un proprio contributo creativo. Lei è semplicemente la [persona esecutrice](#).

b) Il docente non ha ancora messo nero su bianco nessuna idea e prega l'assistente di creare il contenuto della lezione in PowerPoint. L'assistente inserisce il contenuto della lezione in schemi e strutture che concepisce lei stessa, e il docente lo rielabora. Chi è l'autore o l'autrice dell'opera?

Il docente e l'assistente sono coautori. Hanno un compito comune: trasferire il contenuto della lezione pronto per essere presentato su diapositive PowerPoint. Sia il docente che la sua assistente forniscono un [contributo creativo](#) a tale scopo.

3.3 L'autore o l'autrice non è riconoscibile

Soltanto gli autori hanno il diritto esclusivo di [far riconoscere la loro qualità d'autore o di creare l'opera sotto uno pseudonimo o altro segno distintivo \(riconoscimento della qualità d'autore, art. 9 cpv. 1 LDA\)](#). Gli autori possono creare un'opera anche in modo anonimo, per questo non è sempre possibile identificare chiaramente gli autori di un'opera. Per questo motivo, la legge sul diritto d'autore prevede il seguente «modello» per determinare la qualità d'autore:

- [è considerato autore chi è indicato come tale;](#)
- [nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l'edizione dell'opera;](#)
- [se anche i curatori sono ignoti, allora l'autore è chi ha pubblicato l'opera.](#)

Infine esiste anche il caso che gli autori siano ignoti, che non sia possibile risalire alla loro identità e l'opera non sia stata neppure [pubblicata](#). In tal caso, nessuno può esercitare i diritti d'autore.

È considerato autore chi è indicato come tale

Fino a prova contraria, ai sensi della LDA è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, uno pseudonimo o un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima (designazione dell'autore, [art. 8 cpv. 1 LDA](#)). Se tramite la designazione sull'opera è possibile risalire all'autore o all'autrice, anche se non è il suo vero nome, questa persona è considerata l'autore.

Per esempio, la scrittrice britannica J.K. Rowling ha utilizzato per alcune sue opere lo pseudonimo Robert Galbraith, ma si sapeva chi si nascondeva dietro lo pseudonimo.

Se qualcuno contesta l'attribuzione della qualità di autore di un'opera (per esempio, l'autore vero), chi contesta deve anche dimostrare che la persona indicata sull'opera non è l'autore o l'autrice.

Nel caso di autore ignoto, è considerato autore o autrice chi cura l'edizione dell'opera

Se l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile tramite uno pseudonimo o un segno distintivo, il curatore dell'edizione può esercitare il diritto d'autore.

L'autore e il curatore sono ignoti

Se neanche questa persona è nominata, l'[esercizio di tale diritto](#) spetta a chi ha [pubblicato](#) l'opera ([art. 8 cpv. 2 LDA](#)).

Per esempio, componimenti musicali con l'annotazione «anonimo» – l'opera è stata creata in modo anonimo, l'autore o l'autrice rimangono ignoti; il diritto d'autore spetta quindi a chi cura l'edizione dell'opera (per esempio, una casa editrice musicale). In mancanza di un editore di quest'opera, il diritto d'autore spetta a chi l'ha pubblicata. È importante che l'edizione o la pubblicazione siano avvenute di comune accordo con l'autore.

Nei casi di edizione e pubblicazione si deve tuttavia tenere presente che né gli editori né coloro che pubblicano l'opera acquisiscono il [diritto d'autore originario](#). Essi possono soltanto «esercitare» il diritto d'autore. Tale considerazione acquisisce importanza soltanto quando l'opera viene utilizzata abusivamente da terzi. In tal caso, gli editori o coloro che hanno pubblicato l'opera possono opporsi.

Per riprendere l'esempio delle composizioni musicali: la casa editrice può opporsi se terzi utilizzano abusivamente gli spartiti musicali contro le disposizioni della [LDA](#) (per esempio, senza il consenso della casa editrice che li divulga); la casa editrice, tuttavia, non può trasferire a terzi i diritti relativi alle composizioni.

FAQ:

1. Gli autori sono tenuti a rendersi riconoscibili su una loro opera?

No, possono decidere se indicare il proprio nome o rimanere anonimi; possono anche utilizzare un nome fittizio o uno pseudonimo.

2. Un archivio consegna a una casa editrice, per la relativa pubblicazione, un volume illustrato sui festival di strada, il cui autore è completamente sconosciuto e non accertabile. Può la casa editrice sostenere di essere l'autore ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LDA perché ha curato l'edizione e la pubblicazione dell'opera?

No, la regola della presunzione ex art. 8 cpv. 2 LDA vale soltanto quando l'editore o chi ha pubblicato l'opera conosceva l'autore ma questo intendeva rimanere anonimo.

3.4 Altri titolari dei diritti

Gli autori possono trasferire del tutto o in parte a un'altra persona il loro diritto d'autore. Questo principio è sancito dall'[art. 16 cpv. 1 LDA](#). Per quanto semplice possa apparire, sono stati comunque fissati dei limiti al trasferimento:

[Il diritto d'autore assegna agli autori](#) il cosiddetto [diritto morale dell'autore](#) e il [diritto patrimoniale](#). [Soltanto il diritto patrimoniale è trasferibile](#); il [diritto morale dell'autore](#) spetta personalmente agli autori e [non può pertanto essere trasferito](#).

Il diritto patrimoniale è il [diritto esclusivo](#) degli autori di decidere se, quando e come la loro opera sarà utilizzata ([art. 10 cpv. 1 LDA](#)). Esso comprende tutte le [utilizzazioni dell'opera](#) elencate come esempi dall'[art. 10 cpv. 2 LDA](#), in particolare il [diritto di riproduzione](#) e il [diritto di distribuzione](#).

Questi sono dunque i diritti che gli autori possono trasferire. La persona che acquisisce il diritto, tuttavia, non diventa autrice dell'opera. Essa diventa soltanto [titolare del diritto](#) e acquisisce un cosiddetto diritto d'autore [derivato](#). La persona titolare del diritto acquisisce questo diritto come [diritto esclusivo](#). Essa può dunque far valere il diritto acquisito nei confronti di chiunque, può, per esempio, difendersi contro le [violazioni del diritto d'autore](#) di estranei; inoltre può [trasferire ad altri](#) il diritto acquisito oppure [distribuire licenze](#).

È importante sottolineare che questo [effetto esclusivo](#) vale anche nei confronti dell'[autore originario](#), il quale quindi non può più esercitare i diritti che ha trasferito a un'altra persona.

[Se, per esempio, un'autrice trasferisce a una casa editrice il diritto alla riproduzione e alla distribuzione, non può più riprodurre e distribuire l'opera o farla riprodurre o distribuire da altri, attività per le quali necessita del consenso della casa editrice.](#)

TUTTAVIA, anche dopo aver trasferito i diritti, gli autori rimangono autori. [Questo aspetto è importante in particolare per il diritto di citazione, altrimenti gli autori non potrebbero venire citati, sebbene questa possibilità sia prevista dalla legge.](#) Gli autori possono quindi continuare a far valere i loro diritti morali.

Un'autrice che abbia trasferito il diritto di riproduzione e di distribuzione della sua opera alla casa editrice, può continuare ad avvalersi del diritto morale per il riconoscimento della qualità d'autore (art. 9 LDA) e decidere se e come intende essere designata sulla sua opera.

Se gli autori non intendono rinunciare alla loro posizione giuridica, essi possono, tramite contratto, accordare ad altri solo i [diritti di godimento \(licenze\)](#) relativi alla loro opera, senza

trasferire i diritti d'autore. Le altre persone acquisiscono soltanto il diritto di utilizzare l'opera in alcune determinate modalità, senza che gli autori rinuncino ai loro diritti (eccezione: [licenza esclusiva](#)).

Nella sua forma di [diritto patrimoniale](#), il diritto d'autore può essere trasferito in molti modi: se infatti è possibile concordare un trasferimento completo dell'intero diritto patrimoniale, gli autori hanno però anche la possibilità di trasferire i loro [diritti patrimoniali](#) soltanto in parte. Per esempio, è possibile delimitare la possibilità di utilizzazione dell'opera (*per esempio, un autore può concedere il diritto alla [riproduzione](#) di un romanzo ma vietare che venga letto ad alta voce per una trasmissione radiofonica*); si possono stabilire il luogo e il momento in cui è possibile utilizzarla (*per esempio, si può consentire la distribuzione di un'opera soltanto in Svizzera o soltanto per un determinato periodo di tempo*). Gli autori possono trasferire i diritti d'autore persino quando hanno già concesso ad altre persone i [diritti di godimento o le licenze](#), se questi [diritti di godimento non sono stati concessi in esclusiva](#).

[Bisogna distinguere tra il trasferimento dei diritti relativi all'opera dal trasferimento dell'opera stessa o di un esemplare dell'opera. Il trasferimento della proprietà non comprende il diritto dell'autore di decidere se, quando e come l'opera può essere utilizzata, neppure quando si tratta di un'opera originale \(art. 16 cpv. 3 LDA\).](#)

Per esempio, una pittrice regala un quadro a un'amica. Questa è, di conseguenza, la nuova proprietaria dell'opera. L'amica può utilizzare il quadro come oggetto (per esempio, appenderlo a una parete a casa sua). [Essa può anche rivendere o regalare o diffondere in qualsiasi modo l'opera \(art. 12 cpv. 1 LDA\)](#). Ciò non significa però che l'amica detenga i diritti d'autore sul quadro. Di conseguenza, senza l'esplicito consenso della pittrice non può, per esempio, creare alcuna [copia del quadro](#) (eccetto che per il suo [uso privato](#)), [modificarlo](#) o inserirlo in un'altra opera.

Buono a sapersi: Ereditarietà

Il diritto d'autore è anche trasmissibile per successione ([art. 16 cpv. 1 LDA](#)). Gli eredi possono far valere i loro diritti dopo la morte dell'autore.

FAQ:

1. Un autore può trasferire a una casa editrice il suo [diritto alla prima pubblicazione](#) ai sensi dell'[art. 9 cpv. 2 LDA](#)?

No, perché il diritto alla prima pubblicazione rientra tra i [diritti morali](#) e [non può essere trasferito](#). Una casa editrice può «aiutare» un autore nella pubblicazione ma, nella prassi, di solito richiede agli autori di trasferirle il loro diritto di riproduzione e di pubblicazione.

2. [Cosa devono tenere presente gli autori quando trasferiscono i loro diritti d'autore?](#)

Già prima del trasferimento (nella prassi, prima della stipulazione di un contratto), gli autori devono decidere se intendono rinunciare a uno o più diritti a favore di altre persone e [trasferire](#) la loro posizione giuridica, oppure se concedere a un'altra persona soltanto il permesso di utilizzare l'opera per determinati scopi e a determinate condizioni ([diritto di godimento](#)).

3. [A cosa devono fare sempre attenzione gli utilizzatori di un'opera?](#)

 Gli [utilizzatori](#) di un'opera devono appurare chi è il [titolare dei diritti](#), che potrebbe essere una persona diversa dall'autore. Se gli utilizzatori intendono utilizzare un'opera protetta, devono chiedere l'[autorizzazione](#) al titolare dei diritti, a meno che non si possano applicare le [eccezioni al diritto d'autore](#) e l'opera possa pertanto essere utilizzata anche senza autorizzazione. Gli utilizzatori, inoltre, devono essere consapevoli che un autore potrebbe non aver trasferito tutti i diritti. In questo caso, l'autorizzazione per l'uso previsto non deve essere richiesta soltanto al titolare dei diritti ma anche all'autore.

4. Gli eredi di un artista donano a una biblioteca tutto l'archivio delle sue opere, che comprende però anche le opere di altri artisti suoi amici. La biblioteca intende utilizzare tutto il materiale per una mostra. Può farlo senza problemi perché attraverso la donazione è diventata proprietaria dell'archivio?

No, per diversi motivi: gli eredi mantengono i diritti d'autore sulle opere dell'artista. La donazione non ne ha infatti comportato il passaggio per effetto del trasferimento di proprietà. Se la biblioteca desidera utilizzare le opere per la mostra, ha bisogno del consenso degli eredi. Neppure i diritti d'autore degli amici artisti sono passati alla biblioteca attraverso la donazione. Per utilizzare queste opere, la biblioteca deve richiedere l'autorizzazione di questi autori (e/o di altri titolari dei diritti, per esempio, i loro eredi).

3.4.1 Trasferimento dei diritti mediante contratto

Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a [terzi](#), è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l'entità del [trasferimento del diritto](#), poiché, secondo l'[art. 16 cpv. 2 LDA](#), si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Nella prassi, spesso non è possibile determinarlo in modo preciso, perché, per esempio, il [contenuto del contratto](#) non è stato messo per iscritto oppure nel contratto una o entrambe le parti non hanno regolato in modo sufficientemente chiaro le loro intenzioni. Poiché un tale contratto non è vincolato a una determinata forma, per esempio, alla stipulazione [scritta](#), sono validi sia gli accordi orali sia i trasferimenti [taciti](#) dei diritti.

⇒ **Nota bene: I contratti andrebbero stipulati per iscritto.**

Per motivi di chiarezza e di dimostrabilità, gli autori di un'opera che intendono trasferire i loro diritti sulla stessa dovrebbero sempre stipulare un contratto scritto (firmato da entrambe le parti).

Qualora vi siano dei dubbi su quali diritti un autore intendeva trasferire e in quale misura, possono essere d'aiuto i seguenti [principi](#):

- **Nessun [diritto morale](#):** anche se nel contratto non è chiaramente specificato quali diritti d'autore vengono trasferiti, i diritti morali non rientrano sicuramente tra questi: [essi sono esclusi dal trasferimento](#). In particolare, il [diritto alla prima pubblicazione](#) ([art. 9 cpv. 2 LDA](#)) e il [diritto al riconoscimento della qualità d'autore](#) ([art. 9 cpv. 1 LDA](#)) non possono perciò diventare [oggetto del contratto](#). Per una prima pubblicazione è possibile comunque [farsi aiutare](#) da [agenti](#).
- **Disposizione legale ex [art. 16 cpv. 2 LDA](#):** salvo accordi contrari, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d'autore non implica il trasferimento di altri diritti

parziali. Se nel contratto è previsto, per esempio, soltanto il trasferimento del [diritto di riproduzione](#) (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA), l'opera non può anche essere [messa in circolazione](#) (art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).

- **Principio del trasferimento dello scopo:** se dal contratto non si evince chiaramente quali sono i diritti da trasferire, occorre valutare lo scopo del contratto. Sono considerati trasferiti soltanto quei diritti (parziali) necessari per lo scopo del contratto. In caso di dubbio, un autore non concede nessun ulteriore diritto.

Se, per esempio, una giornalista desidera pubblicare un articolo nell'edizione stampata di un quotidiano, questo è lo scopo del contratto, e lei trasferisce soltanto il diritto alla riproduzione e alla distribuzione dell'articolo in un giornale stampato. Lo scopo del contratto non comprende invece la pubblicazione dell'articolo nella versione online del quotidiano.

3.4.2 Tipo di contratto particolare: il contratto di edizione

Le regole in materia di [contratto di edizione](#) si trovano nel [Codice delle obbligazioni](#) (art. 380 segg. CO). Secondo il Codice, due parti contrattuali (autore ed editore) si impegnano vicendevolmente a fornire determinate prestazioni: l'[autore](#) di un'opera letteraria o artistica si impegna ad affidare l'opera a un editore per la relativa pubblicazione. L'editore (per esempio, una [casa editrice](#)) per contro si impegna a riprodurre e a [distribuire](#) l'opera, [art. 380 CO](#). Il punto saliente del contratto di edizione è questo: una casa editrice deve essere autorizzata alla riproduzione e alla distribuzione dell'opera. [Se la casa editrice detiene i diritti d'autore su un'opera, possiede anche il diritto di riprodurla e di distribuirla](#). Se tuttavia i [diritti relativi all'opera](#) appartengono agli autori, in particolare il [diritto di riproduzione](#) e il [diritto di distribuzione](#) (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e art. 10 cpv. 2 lett. b LDA), gli autori devono concedere i diritti alla casa editrice in una qualsiasi forma: possono [trasferire i diritti alla casa editrice](#) o anche solo [consentire alla casa editrice di utilizzare l'opera \(concedere licenze\)](#). Se il contratto di edizione non prevede alcuna regola riguardo al trasferimento dei diritti d'autore o alla concessione dei diritti di godimento, i diritti passano all'editore nei limiti e per il tempo necessari a garantire l'esecuzione del contratto di edizione ([art. 381 cpv. 1 CO](#)).

[Divieto di disporre dell'opera](#)

Il diritto del contratto di edizione prevede il cosiddetto **divieto di disporre dell'opera** ([art. 382 cpv. 1 CO](#)). Gli autori non possono disporre dell'opera né di una sua parte in un modo che sia svantaggioso per l'editore. Se dunque gli autori hanno [trasferito](#) alla casa editrice determinati [diritti di godimento](#), non possono avvalersi delle diverse [possibilità di utilizzo dell'opera](#) a loro piacimento: non possono, per esempio, far pubblicare la loro opera da una seconda casa editrice o [rendere l'opera liberamente accessibile in Internet, finché non siano esaurite le edizioni dell'opera cui ha diritto la casa editrice](#). In altre parole, gli autori non possono pubblicare la loro opera altrove, altrimenti entrerebbero in concorrenza con la casa editrice. Questo vale finché le edizioni dell'opera cui ha diritto la casa editrice non siano esaurite.

Il Codice delle obbligazioni prevede delle eccezioni al divieto di disporre dell'opera nel caso di articoli di giornale e di brani relativamente brevi pubblicati in riviste ([art. 382 cpv. 2 CO](#)). Queste opere possono essere pubblicate altrove in qualsiasi momento. Tuttavia, questa disposizione legale non è cogente, sono possibili altre regole. Le case editrici desiderano mantenere anche a tale riguardo l'[esclusiva](#), pertanto dispongono spesso nei

loro contratti di edizione che anche gli articoli di giornale o le singole pubblicazioni non possano essere pubblicati altrove. Infine, il Codice delle obbligazioni prevede un divieto limitato di disporre dell'opera per i contributi che fanno parte di un'opera collettiva o di un'antologia e per articoli di giornale relativamente lunghi ([art. 382 cpv. 3 CO](#)). In tal caso, l'autore non può ripubblicare la sua opera prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione. Ma anche questa disposizione non è cogente e può essere disciplinata diversamente tramite contratto.

FAQ:

1. La legge sul diritto d'autore contiene una disciplina in materia di contratto di edizione?

No, le regole in materia di contratto di edizione sono disciplinate dal Codice delle obbligazioni (art. 380 segg. CO).

2. Quale obbligo va preso sempre in considerazione nel caso di stipulazione di un contratto di edizione e quali aspetti possono rivelarsi problematici, in particolare in un contesto accademico?

Il divieto di disporre dell'opera ex art. 382 cpv. 1 CO: finché le edizioni dell'opera cui ha diritto la casa editrice non siano esaurite, l'autore non può pubblicare altrove o distribuire l'opera né per intero né in parte. La questione può diventare problematica quando una pubblicazione deve essere pubblicata oltre che dalla casa editrice anche in modalità Open Access. C'è bisogno che la casa editrice fornisca il proprio consenso a tale forma di pubblicazione.

3. Quali domande devono porsi gli autori prima di stipulare un contratto di edizione?

Soprattutto a causa del [divieto di disporre dell'opera](#), prima di stipulare un contratto di edizione gli autori devono prendere una decisione consapevole in merito ai seguenti aspetti:

1. Desidero [trasferire i miei diritti d'autore alla casa editrice](#)? Se sì, quali e in quale misura?
Con il trasferimento dei diritti d'autore la [casa editrice](#) diventa [titolare dei diritti](#), per cui l'autore, nella misura in cui sono stati trasferiti, non può più disporre ([divieto di disporre dell'opera](#)).

2. Oppure desidero eventualmente concedere alla casa editrice [soltanto i diritti di godimento della mia opera](#)?

In questo caso si «mescolano» gli aspetti del [contratto di edizione](#) e del [contratto di licenza](#): l'autore continua a disporre dei propri diritti, ma il divieto di disporre dell'opera può essere disciplinato contrattualmente. La casa editrice può, per esempio, esigere una licenza esclusiva ed essere così l'unica a poter godere dei diritti.

3.4.3 Un tipo di contratto particolare: il contratto di licenza

[Se gli autori non intendono rinunciare ai loro diritti d'autore attraverso il trasferimento ad altre persone, essi possono, tramite contratto \(contratto di licenza\), concedere ad altre persone i diritti di godimento \(licenze\) sull'opera.](#) Gli [utilizzatori \(licenziatari\) non acquisiscono alcun diritto esclusivo](#), essi acquisiscono unicamente l'autorizzazione dell'autore a utilizzare i suoi diritti in un determinato modo. I licenziatari **non** rivestono per l'appunto la posizione giuridica di un autore ([diversamente dal caso del trasferimento dei diritti d'autore](#)). In particolare, il diritto di godimento concesso non può essere trasferito a terzi, a meno che non venga autorizzata una [sublicenza](#). In linea di principio, gli autori possono concedere ulteriori licenze sulle loro opere anche ad altre persone se al licenziatario non è stata concessa una licenza [esclusiva](#).

Tipi di licenze:

- **Licenza esclusiva e sublicenza**

L'autore e l'utilizzatore possono strutturare la licenza in modo tale da accordare all'utilizzatore un diritto di godimento esclusivo, vale a dire l'opera non può essere usata da nessun'altra persona, nemmeno dall'autore stesso (licenza esclusiva). Inoltre, in un contratto l'autore e l'utilizzatore possono pattuire la facoltà dell'utilizzatore di concedere, a sua volta, i diritti di godimento ad altre persone (sublicenze).

- **Licenze legali**

Le licenze legali sono autorizzazioni di utilizzo concesse unicamente attraverso regolamentazioni della legge sul diritto d'autore. Vengono definite anche [eccezioni al diritto d'autore](#) e costituiscono una parte molto importante del diritto d'autore. Attraverso le licenze legali, gli [utilizzatori dell'opera](#) possono utilizzare un'opera protetta senza dover ottenere per questo il consenso dell'autore o del titolare del diritto. L'esempio più noto di una licenza legale è l'[eccezione al diritto d'autore per l'uso privato](#) (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA) e [per l'uso privato a fini didattici](#) (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA). Le licenze legali saranno ampiamente illustrate nel capitolo «Come... altre persone possono utilizzare un'opera?».

- **Licenza obbligatoria**

Una licenza obbligatoria è un obbligo imposto per legge agli [autori o titolari dei diritti](#) di concedere agli utilizzatori una licenza. In questo caso, gli autori o i titolari dei diritti **devono** stipulare con gli utilizzatori un [contratto di licenza](#). Tuttavia, nel diritto d'autore svizzero esiste una sola forma di licenza obbligatoria ([art. 23 LDA](#)).

FAQ:

1. Soltanto l'[autore reale](#), per esempio, uno scrittore, può concedere licenze?

Spesso non è l'autore a concedere licenze bensì, per esempio, le case editrici o le [società di gestione](#). Anche terzi possono concedere licenze, se ne hanno il diritto. A tal proposito, i diritti necessari devono essere stati loro [trasferiti](#) o [concessi dall'autore](#).

2. [Come avviene la concessione di licenze?](#)

La concessione di licenze avviene, in linea di massima, mediante un accordo contrattuale (contratto di licenza) tra il concedente di licenza (un autore o un [titolare dei diritti](#)) e l'utilizzatore (licenziatario). Dal contratto si evince quali autorizzazioni di utilizzo il concedente della licenza accorda al licenziatario e in quale misura. Di regola, il concedente della licenza accorda al licenziatario [licenze di produzione, di distribuzione e/o di utilizzazione](#). Le possibilità di utilizzazione possono anche essere limitate, per esempio, riguardo al numero (per esempio, soltanto un determinato numero di rappresentazioni), al tempo (per esempio, la durata della proiezione di un film al cinema) o al luogo (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 267 segg.](#)).

3.4.4 Trasferimento dei diritti d'autore in rapporti di lavoro e di formazione

Spesso, un'opera creativa nasce nell'ambito di rapporti di lavoro o di formazione.

⇒ Gli autori possono trovarsi in un rapporto di lavoro privato o pubblico e creare, in base ai loro obblighi contrattuali, un'opera protetta dal diritto d'autore: *per esempio, tra i compiti assegnati ai giornalisti impiegati presso un giornale rientra la scrittura di articoli. [Si può pensare anche a insegnanti o docenti o altri collaboratori di istituzioni di formazione che creano materiali didattici o lezioni per i loro alunni, per i loro studenti o per i loro superiori.](#)* In questi casi, anche i datori di lavoro detengono i diritti d'autore sulle opere?

⇒ Anche gli alunni, gli apprendisti, gli studenti o i dottorandi nell'ambito della loro formazione scolastica, universitaria o professionale possono essere autori, *per esempio, di tesi di Master o di Bachelor, di dissertazioni, ma anche di opere create durante le lezioni (poesie, fotografie ecc.) o di creazioni artigianali o artistiche (per esempio, un lavoro di falegnameria, un portfolio di disegni di una candidata a un'accademia di belle arti).* [In questi casi, anche le istituzioni \(di formazione\) detengono i diritti d'autore sulle opere?](#)

3.4.4.1 Diritti d'autore nel rapporto di lavoro

Nei rapporti di lavoro succede spesso che un'[opera](#) venga realizzata da un lavoratore, che la crea nell'ambito della sua attività. In molti casi, i lavoratori sono assunti dai datori di lavoro proprio con l'intenzione di realizzare opere creative (*per esempio, una disegnatrice grafica che deve creare opuscoli pubblicitari per le imprese*).

[Autore o autrice è la persona che ha creato l'opera \(art. 6 LDA\)](#), dunque, in questo caso, i lavoratori. Ma anche i datori di lavoro vogliono trarre profitto dalle opere creative, soprattutto se hanno assunto i lavoratori proprio per questo scopo. Non di rado, quindi, richiedono che i diritti d'autore dei loro lavoratori vengano trasferiti a loro. [Gli autori possono infatti trasferire i loro diritti d'autore a terzi, in questo caso ai datori di lavoro. I diritti morali ne sono tuttavia esclusi.](#)

Se i lavoratori trasferiscono i loro diritti, non detengono più il diritto d'autore esclusivo sulla loro opera creata nell'ambito del rapporto di lavoro. [Di conseguenza non possono più utilizzare liberamente l'opera senza prima richiedere l'autorizzazione del datore di lavoro.](#) Questo vale anche per [terzi che vogliono utilizzare l'opera](#): devono chiedere l'autorizzazione non solo dei lavoratori, ma anche del datore di lavoro.

Buono a sapersi: *Accordo tra lavoratore e datore di lavoro*

Se i lavoratori operano in un settore in cui si realizzano regolarmente [opere creative](#) (per esempio, nell'ambito dei media, in ambito giuridico, in ambito artistico), nel contratto di lavoro si possono includere accordi speciali. Tuttavia, non sempre viene stabilito chiaramente, e a volte non viene messo [neppure per iscritto](#), se i diritti d'autore vengono trasferiti e/o in quale misura. I lavoratori possono, per esempio, concedere soltanto [licenze](#) o soltanto diritti limitati.

Se nel contratto di lavoro non sono state fissate regole di alcun genere o sono state fissate regole non chiare, bisogna considerare lo [scopo](#) del contratto di lavoro: il contratto di lavoro comprende tacitamente il trasferimento dei diritti d'autore al datore di lavoro se stabilisce specificamente come compito dei lavoratori la creazione di una o più opere per il datore di lavoro. Il trasferimento riguarda in tal caso i diritti necessari per adempiere allo scopo del contratto.

Esiste soltanto un ambito nel quale la legge sul diritto d'autore stessa stabilisce espressamente che i diritti relativi a un'opera passano al datore di lavoro: quando nell'esercizio delle loro attività di servizio e nell'adempimento degli obblighi contrattuali i lavoratori sviluppano un programma informatico ([art. 17 LDA](#)).

Buono a sapersi: *Diritto d'autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro*

Non sempre i lavoratori sono anche autori se creano un'opera su richiesta dei datori di lavoro. Se i datori di lavoro si avvalgono del loro diritto di impartire istruzioni ([art. 321d cpv. 1 CO](#)) fornendo ai lavoratori istruzioni chiare per la creazione di un'opera, i lavoratori di regola non diventano autori dell'opera. Si parla di un'opera ai sensi del diritto d'autore soltanto se una persona produce un'opera appositamente in maniera creativa. Quando si ha una pura esecuzione di ordini, questo non è il caso. I lavoratori sono unicamente [persone esecutrici](#) (per esempio, un pasticciere fornisce alla sua collaboratrice un modello di torta nuziale che la collaboratrice deve realizzare). Se, invece, i lavoratori hanno creato un'opera propria, il datore di lavoro [non può esigere una modifica dell'opera sulla base del diritto di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro](#). Il diritto di decidere se, quando e come un'opera può essere modificata ([art. 11 cpv. 1 lett. a LDA](#)) rientra nei [diritti morali dell'autore](#). Se, tuttavia, [le modifiche che il datore di lavoro esige \(da stabilire caso per caso\) sono accettabili e di lieve entità](#), il lavoratore le deve accettare, a meno che la richiesta di modifica non leda i diritti morali del lavoratore ([Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a edizione, 2008, art. 11 n. marg. 7](#)) con rimando all'obbligo di protezione della personalità dei lavoratori in capo al datore di lavoro, [art. 328 CO](#)).

FAQ:

1. Un lavoratore può trasferire alla sua datrice di lavoro il diritto alla prima pubblicazione ai sensi dell'[art. 9 cpv. 2 LDA](#)?

No, il diritto alla prima pubblicazione ai sensi dell'[art. 9 cpv. 2 LDA](#) è un [diritto morale](#) e non può essere trasferito. Il lavoratore può tuttavia permettere alla sua datrice di lavoro di esercitare al suo posto il diritto alla prima pubblicazione.

2. [Vedi FAQ](#)

3. Uno studio legale assume un collaboratore giuridico con il compito principale di aggiornare regolarmente il sito web dello studio con contributi attuali sulla giurisprudenza. Se nel contratto di lavoro non è stata fissata alcuna regola in merito, lo studio possiede i [diritti d'autore \(trasferibili\)](#) sui contributi?

Si e no. Non è necessario che riguardo al trasferimento dei diritti d'autore venga preso un accordo [esplicito e scritto](#). Bisogna considerare per quale [scopo](#) è stato assunto il collaboratore: in questo caso per la creazione di contributi per il sito web; il trasferimento allo studio legale dei diritti d'autore per l'utilizzo dei contributi sul sito web dello studio è stato regolato tacitamente nel contratto di lavoro. I diritti relativi agli altri utilizzi, invece, rimangono al collaboratore.

4. Un superiore può modificare a proprio piacimento il titolo di un articolo che un collaboratore ha scritto nell'ambito della sua attività professionale?

In linea di principio no: il [diritto di modifica \(diritto all'integrità dell'opera\)](#) secondo l'[art. 11 cpv. 1 lett. a LDA](#) spetta esclusivamente all'autore, dunque al collaboratore. Bisogna poi

considerare se si tratta di una [modifica di lieve entità e accettabile](#) (per esempio, il superiore corregge soltanto l'ortografia); ma se il superiore sostituisce il titolo dell'articolo con un titolo creato da lui, tale atto può già essere considerato un intervento nel [diritto morale \(dell'autore\)](#) del collaboratore e pertanto non è più accettabile.

3.4.4.2 Diritti d'autore di insegnanti

Il personale docente di scuole, università o scuole specializzate o universitarie professionali, i formatori nelle aziende di tirocinio o gli insegnanti in altri istituti di formazione (per esempio, università popolari) sottoscrivono rapporti di lavoro con datori di lavoro di diritto pubblico (per esempio, il Cantone o l'università) o di diritto privato (per esempio, una scuola privata). [L'eventuale trasferimento dei diritti d'autore può quindi essere disciplinato dal contratto di lavoro](#). Tuttavia, spesso gli istituti di formazione di diritto pubblico hanno già promulgato, sotto forma di [regolamenti](#) od [ordinanze](#), norme relative alla gestione dei diritti d'autore nel contesto di un rapporto di lavoro: di conseguenza, non è necessario che vengano stabilite regole specifiche nel contratto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro o, per esempio, nei regolamenti di studio sono inseriti accordi per cui gli insegnanti devono cedere i loro diritti d'autore agli istituti di formazione, questi ultimi acquisiscono i [diritti d'autore](#) sulle opere dei loro collaboratori. [In tal caso, gli insegnanti non possono esercitare il loro diritto d'autore senza l'autorizzazione degli istituti di formazione](#). Ci sono tuttavia dei limiti: un trasferimento può avvenire soltanto in relazione a opere che gli insegnanti producono nell'ambito della loro attività di servizio o in un contesto regolato da un contratto di lavoro e durante l'orario di lavoro. Anche in questo caso vale il principio secondo il quale [i diritti morali non possono essere trasferiti all'istituzione](#).

⇒ Singoli esempi di regolamenti:

- [«Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit» \(Regolamento concernente le attività accessorie, gli accordi con terzi e l'utilizzo della proprietà intellettuale nell'ambito dell'attività universitaria\)](#) dell'Università di Basilea del [18 agosto 2004](#): il § 15 del regolamento sancisce che l'Università di Basilea ottiene i diritti relativi alle opere protette da diritto d'autore dei propri collaboratori soltanto attraverso esplicito accordo (specifico).
- [Art. 15 della «Loi sur l'Université de l'Université de Genève» \(Legge sull'Università di Ginevra\)](#) del [13 giugno 2008](#): secondo questa regolamentazione, l'Università di Ginevra ottiene i diritti d'autore (eccetto il diritto di pubblicazione) sulle opere intellettuali che i suoi collaboratori hanno creato nell'ambito della loro attività o funzione all'interno dell'università.

Buono a sapersi: *Trasferimento dei diritti d'autore a un istituto di formazione e contratto di edizione*

Per un docente presso un istituto di formazione, il [trasferimento dei suoi diritti d'autore](#) può costituire un caso particolare se intende stipulare un [contratto di edizione](#) con una casa editrice per la pubblicazione di un contributo ma, parallelamente, ha trasferito i [diritti d'autore sull'opera](#) all'istituto di formazione (in virtù di regolamenti esistenti o del contratto di lavoro).

Da un lato, infatti, va ottemperato quanto previsto dal [contratto di edizione](#); in particolare, il docente non può, di regola, pubblicare il suo contributo altrove ([divieto di disporre dell'opera](#)). Dall'altro, il docente è tenuto anche a rispettare le disposizioni dei [regolamenti dell'università](#) o del suo contratto di lavoro, secondo le quali anche l'università possiede diritti d'autore e potrebbe pertanto esprimersi riguardo alla stipulazione di un contratto di edizione. Per la stipulazione del contratto di edizione il docente ha bisogno del consenso del suo istituto di formazione. Non di rado vengono a crearsi, in questi casi, conflitti d'interesse: anche l'istituto di formazione desidera che l'opera sia pubblicata, ma attraverso canali diversi dalla casa editrice, per esempio, attraverso fonti liberamente accessibili al pubblico (in particolare Open Access). La casa editrice desidera invece riservarsi la pubblicazione esclusiva. Il docente, in quanto autore del contributo, potrebbe desiderare ricevere un compenso per il contributo. Questo tipo di conflitto va risolto con l'istituto di formazione e la casa editrice, eventualmente stipulando accordi specifici. Nei singoli casi, in particolare in ambito universitario, esistono specifiche regolamentazioni, come l'art. 49 del Regolamento del personale dell'Università di Ginevra ([Règlement sur le personnel de l'Université del 17 marzo 2009](#)), che disciplina il trasferimento dei diritti d'autore all'Università in caso di conflitti d'interessi con terzi, oppure anche il § 15 cpv. 2 del [Regolamento concernente le attività accessorie, gli accordi con terzi e l'utilizzo della proprietà intellettuale nell'ambito dell'attività universitaria dell'Università di Basilea del 18 agosto 2004](#), che disciplina la distribuzione di eventuali compensi nel caso di sfruttamento dei diritti d'autore tra l'Università e i collaboratori.

FAQ:

1. Una docente può pubblicare liberamente sul suo blog privato le dispense delle lezioni che ha realizzato durante l'orario di lavoro? La docente è soggetta a una legge cantonale che prevede che tutti i diritti relativi a opere create durante l'esercizio della sua funzione o in relazione alla stessa appartengono al Cantone.

No, i [diritti d'autore](#) (in questo caso il diritto alla riproduzione e alla messa a disposizione) [non sono detenuti soltanto dalla docente ma, in virtù della disposizione legale, anche dal Cantone](#). La docente deve prima ottenere il consenso del Cantone, rappresentato dal suo superiore.

2. Nel tempo libero un insegnante di storia ha scritto un resoconto della storia dell'edificio scolastico in cui lavora. La scuola desidera pubblicare tale scritto sul proprio sito web. Può farlo senza il consenso dell'insegnante?

No, la scuola non detiene alcun diritto d'autore sullo scritto. Anche se l'insegnante ha trasferito i suoi diritti d'autore alla scuola per effetto del contratto di lavoro o di specifiche regolamentazioni, [questo non vale per le opere che egli crea nel suo tempo libero](#).

3.4.4.3 Diritti d'autore di studenti

Se, durante la loro formazione, gli studenti, gli apprendisti, i dottorandi o altre persone in formazione creano un'[opera](#), essi sono [autori o autrici](#).

Se gli istituti di formazione desiderano acquisire i [diritti d'autore](#) su tale opera, è necessario che vengano stipulate regolamentazioni separate con gli autori. Solitamente, però, gli alunni o gli studenti non stipulano contratti con gli istituti di formazione, per cui nemmeno il trasferimento dei diritti d'autore avviene tramite [contratto](#).

Per i terzi, quindi anche per i docenti, ciò significa che l'[utilizzo](#) dell'opera deve in linea di principio basarsi sempre sull'ottenimento del [consenso degli studenti](#).

⇒ **Nota bene: Studenti minorenni**

Per la questione della qualità d'autore non ha alcuna rilevanza la maggiore o minore età di chi crea l'opera. [Anche i minorenni possono essere autori o autrici di un'opera e acquisire diritti d'autore originari.](#) Da questi bisogna tuttavia distinguere la dichiarazione di consenso al trasferimento dei diritti d'autore. Dal punto di vista giuridico si tratta in questi casi di un cosiddetto negozio giuridico, un atto che prevede il rilascio di dichiarazioni giuridicamente vincolanti. Soltanto i maggiorenni sono autorizzati a rilasciare tali dichiarazioni (cosiddetta capacità di agire, [art. 13 segg. CC](#)). I minorenni devono farsi rappresentare dai loro rappresentanti legali (solitamente i genitori, [art. 19 cpv. 2 CC](#)): in altre parole, l'istituto di formazione deve rivolgersi ai genitori se intende acquisire i diritti d'autore degli studenti; soltanto i genitori potranno poi dare il consenso a nome dei loro figli.

Tuttavia esistono casi nei quali anche gli studenti trasmettono i loro [diritti d'autore](#) al relativo istituto di formazione tramite contratto o regolamento, cosicché non è necessario un consenso specifico. Si considerino gli esempi seguenti:

- [Gli apprendisti hanno già trasferito i diritti d'autore tramite il contratto di apprendistato](#)

In un rapporto di apprendistato, l'azienda formatrice e gli apprendisti stipulano un contratto di apprendistato ([nel caso di apprendisti minorenni con il consenso dei loro rappresentanti legali](#)), il quale in alcuni casi può già prevedere una regolamentazione del [trasferimento dei diritti d'autore](#). Se dal contratto di apprendistato non si evince, o non con la dovuta chiarezza, se i diritti d'autore sono stati ceduti, occorre considerare, secondo il [principio del trasferimento dello scopo, se il trasferimento dei diritti è necessario per lo scopo del contratto](#).

- [Gli ordinamenti degli studi stabiliscono il trasferimento dei diritti d'autore](#)

Vari ordinamenti degli studi di università e scuole universitarie professionali in Svizzera prevedono regolamenti secondo i quali gli studenti cedono ai rispettivi istituti di formazione i [diritti d'autore](#) sulle opere che essi creano nell'ambito della loro formazione. È il caso dell'art. 34 dello [«Studienordnung für die Ausbildung an der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz»](#) (Ordinamento degli studi per la formazione presso la Scuola universitaria professionale di Lucerna, FH Svizzera centrale) del [13 giugno 2014](#). L'ordinamento degli studi della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW) stabilisce, per esempio, che gli studenti hanno l'obbligo di cedere alla FHNW i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in connessione con lo studio (cfr. § 10 lett. j del [Rahmenordnung für die Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz \(FHNW\) im Bereich der Ausbildung \[Regolamento quadro concernente i corsi di studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale FHNW nel settore della formazione\] del 2 febbraio 2015](#)).

- [Opere create nell'ambito della ricerca nel contesto di un rapporto di lavoro tra il ricercatore e l'università](#)

Le persone in formazione presso le università (per esempio, i dottorandi) possono collaborare, per esempio, nell'ambito di cattedre o progetti, e instaurare un rapporto

di lavoro con il relativo istituto di formazione. [Il trasferimento dei diritti d'autore è disciplinato in questi casi dai regolamenti dell'istituto di formazione o dalle specifiche norme contenute nel contratto di lavoro.](#)

- [Progetti finanziati con fondi di terzi](#)

Per le opere che vengono create nell'ambito di progetti finanziati con fondi di terzi, in alcuni casi le istituzioni di promozione possono aver previsto specifiche disposizioni in merito al trasferimento dei diritti d'autore. Per esempio, l'[art. 44 del Regolamento del Fondo nazionale svizzero](#) dispone che i diritti sui risultati della ricerca appartengono agli autori ma che questi devono trovare con il loro datore di lavoro un relativo accordo e concedere ai partner di progetto o ai collaboratori diritti d'autore adeguati.

FAQ:

1. Una scuola può esporre pubblicamente i lavori artistici (per esempio, fotografie o racconti) dei propri alunni?

No, la scuola non detiene nessun diritto d'autore sulle opere [perché gli alunni non hanno trasferito i diritti d'autore alla scuola](#). La scuola deve ottenere una dichiarazione di consenso dai singoli alunni (nel caso di [alunni minorenni](#), dai loro genitori).

2. In occasione del Dies Academicus dell'Università X, gli studenti hanno scattato alcune fotografie dell'edificio dell'università addobbato; ora l'Università X vorrebbe pubblicarle sul proprio sito web. Può farlo? (L'Università X dispone di un regolamento che impone agli studenti l'obbligo di cederle i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in connessione con lo studio.)

No, l'università non detiene alcun [diritto d'autore](#), quindi non possiede neppure il diritto alla pubblicazione (riproduzione e messa a disposizione). Ai sensi del regolamento avrebbe la possibilità di farlo soltanto se le foto degli studenti fossero state scattate «in connessione con lo studio». La questione non è di univoca interpretazione. Considerando il principio dello scopo, tuttavia, è lecito supporre che la regolamentazione si riferisca soltanto alle opere create effettivamente nell'ambito dello studio; se le foto sono state scattate in occasione del Dies Academicus in modo relativamente casuale e come attività ricreativa degli studenti, non vi è alcuna connessione con lo studio. Per la pubblicazione, l'Università X deve quindi ottenere il consenso degli studenti.

4. QUALI... diritti sull'opera sono protetti?

L'autrice e l'autore possono «decidere le sorti» delle loro opere.

Nella legge sul diritto d'autore, tale principio è sancito dall'[art. 9 cpv. 1 LDA](#). Secondo tale disciplina, gli autori acquisiscono un «diritto esclusivo sulla propria opera», ossia un diritto che può essere fatto valere nei confronti di tutte le persone (in modo simile a un diritto di proprietà) a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto giuridico (per esempio, di natura contrattuale o di diritto del lavoro) con l'autore o l'autrice.

Tale diritto esclusivo conferisce agli autori due tipi di diritti (o statuti giuridici):

- ⇒ il [diritto morale](#) e
- ⇒ il [diritto patrimoniale](#).

Questi statuti giuridici conferiscono agli autori tutta una serie di titoli e diritti. Nella prassi, questa distinzione è importante soprattutto quando si tratta di definire se gli autori possono [trasferire i loro diritti d'autore ad altri](#). Il [diritto morale](#) **non** può essere trasferito. I [diritti patrimoniali](#), invece, possono essere trasferiti ad [altri](#).

4.1. Il diritto morale e la sua non trasferibilità

Un'opera ai sensi del diritto d'autore costituisce sempre, in virtù del suo contenuto intellettuale, un'espressione della **personalità** degli autori, ed è quindi anche una parte dei loro diritti della personalità ([art. 27 segg. CC](#)). È questo il fondamento del diritto morale, che protegge gli autori nei loro rapporti personali nei confronti dell'opera.

Il diritto morale è indivisibilmente connesso con gli autori: è soltanto attraverso il loro impegno creativo che può nascere un'opera unica. **È proprio per effetto di questa indivisibilità che il diritto morale non può essere trasferito a una terza persona.**

Dal diritto morale derivano essenzialmente i seguenti diritti:

- ⇒ [Diritto alla prima pubblicazione](#) ([art. 9 cpv. 2 e 3 LDA](#)): gli autori hanno il [diritto esclusivo](#) di decidere se, quando, come e sotto quale nome la loro opera sarà pubblicata per la prima volta.
- ⇒ [Diritto al riconoscimento della qualità d'autore](#) ([art. 9 cpv. 1 LDA](#)), il cosiddetto diritto della qualità d'autore sull'opera.
- ⇒ [Diritto all'integrità dell'opera](#): gli autori hanno, in particolare, il [diritto esclusivo](#) di decidere [se, quando e come l'opera sarà modificata](#). *Tuttavia, il principio della non trasferibilità si applica solo in misura limitata al diritto all'integrità dell'opera, cioè soltanto se l'alterazione dell'opera lede la personalità degli autori (art. 11 cpv. 2 LDA).*

4.1.1. Diritto alla prima pubblicazione

Gli autori godono del diritto alla prima pubblicazione. Ciò significa che **solo** l'autore o l'autrice può decidere se, quando, come e sotto quale nome la sua opera deve essere pubblicata per la prima volta ([art. 9 cpv. 2 LDA](#)).

Un'opera si considera pubblicata quando è stata resa accessibile per la prima volta, dall'autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata ([art. 9 cpv. 3 LDA](#)). Per «[cerchia privata](#)» si intendono l'ambito privato e la cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici ([art. 19 cpv. 1 lett. a LDA](#)). In alcuni casi può essere difficile accertare se l'opera si trovi ancora nell'[ambito privato](#) o se sia già stata resa accessibile a un numero rilevante di persone. Occorre allora valutare se gli autori rendono l'opera accessibile a una cerchia di persone che non sono più in grado di controllare ([Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 9 n. marg. 23](#)).

La pubblicazione può avvenire in una qualsiasi forma, anche per via elettronica tramite Internet, e-mail, fax o cellulare. Inoltre, non è necessario che il pubblico prenda atto dell'opera, è sufficiente che gliene sia data la possibilità.

La prima pubblicazione porta con sé alcune conseguenze importanti per gli autori:

- **Se gli autori hanno pubblicato l'opera, la pubblicazione non può più essere revocata ([irrevocabilità della prima pubblicazione](#)).**
- **Inoltre, dopo la pubblicazione gli autori o le autrici devono accettare le [eccezioni di legge per l'utilizzazione \(autorizzata\) della loro opera](#) derivanti dalle eccezioni al diritto d'autore ([art. 19–28](#), [art. 11 cpv. 3](#) e [art. 12 cpv. 3 LDA](#)).**

⇒ **Nota bene: Non trasferibilità del diritto alla prima pubblicazione**

In molti casi, la prima pubblicazione di un'opera non può avvenire senza l'aiuto di terzi: si prenda il caso dei dottorandi che, senza l'intervento di una casa editrice, non potrebbero pubblicare la loro tesi. [Tuttavia, il diritto alla prima pubblicazione come tale non può essere trasferito a una terza persona](#). La prima pubblicazione può tuttavia essere eseguita da un terzo (per esempio, una casa editrice) con il consenso dell'autore. A tale proposito, gli autori possono [trasferire a una casa editrice](#) in particolare i loro [diritti patrimoniali](#), con specifico riferimento al [diritto di riproduzione](#). Possono dare alla casa editrice l'autorizzazione a effettuare la prima pubblicazione o anche soltanto concederle «l'esercizio», vale a dire [accordare alla casa editrice soltanto un diritto di godimento o una licenza](#). Le autorizzazioni che gli autori accordano a un terzo vanno stipulate, in definitiva, mediante un [contratto tra gli autori e i terzi](#).

FAQ:

1. [Vedi FAQ](#)
2. In un gruppo di lavoro, una studentessa scrive un articolo e lo consegna a un altro studente pregandolo di rileggerglielo. Così facendo la studentessa ha pubblicato il suo articolo?

No, un'opera si considera [pubblicata](#) ai sensi dell'[art. 9 cpv. 3 LDA](#) soltanto quando è resa accessibile al di fuori di una cerchia privata, ossia a un numero rilevante di persone. Il gruppo di lavoro, invece, è una cerchia di studenti che si trovano «uniti da stretti vincoli» per motivi di studio. [Si tratta di una cerchia che la studentessa è ancora in grado di «controllare»](#). Quindi, l'articolo non è stato reso accessibile a un numero rilevante di persone ([art. 19 cpv. 1 lett. a LDA](#)) e, di conseguenza, neppure [pubblicato](#).

3. Se uno studente pubblica su Facebook un compito che ha fatto per casa, si tratta di una [prima pubblicazione](#)?

Purtroppo a questa domanda non è possibile rispondere con un «sì» o un «no» definitivo. Come principio generale è lecito supporre che si tratti di una prima pubblicazione. L'aspetto determinante da considerare è se lo studente rende il suo compito per casa accessibile a un numero rilevante di persone. A tale riguardo, non si può trascurare il fatto che gli utenti di Facebook non hanno sostanzialmente la [possibilità di controllare](#) la diffusione dei loro «post». Anche se lo studente rende accessibile il compito per casa soltanto a una cerchia privata (per esempio, solo ad alcuni dei suoi «amici Facebook»), non può garantire che i suoi «amici Facebook» non condividano il compito con una cerchia di persone a lui sconosciuta.

4. Una dottoranda fa pubblicare la sua tesi da una casa editrice ([riproduzione](#) e [messa in circolazione](#)). Chi ha esercitato il [diritto alla prima pubblicazione](#)?

La dottoranda. Il diritto alla prima pubblicazione spetta solo a lei in quanto autrice. Non può infatti trasferire all'editore il diritto alla prima pubblicazione perché rientra nel [diritto morale non trasferibile](#). [Quello della casa editrice è soltanto un «aiuto» alla dottoranda a effettuare la pubblicazione, concretizzato nel fatto che la dottoranda si impegna contrattualmente nei confronti della casa editrice a cederle la sua tesi affinché la casa editrice la riproduca e la distribuisca.](#)

5. Gli autori possono ritirare un'opera una volta che è stata pubblicata?

[No, una volta pubblicata un'opera non può più essere revocata.](#)

4.1.2 Diritto al riconoscimento della qualità d'autore

Gli autori hanno, come parte del loro [diritto morale](#), il diritto [non trasferibile](#) al riconoscimento della loro qualità d'autore ([art. 9 cpv. 1 LDA](#)). Da questo risulta il diritto di associare all'opera una denominazione con cui deve essere pubblicata ([designazione dell'autore](#)).

[Gli autori hanno la libera scelta se indicare il loro vero nome, presentarsi sotto uno pseudonimo, utilizzare soltanto le loro iniziali o rimanere del tutto anonimi.](#) Possono revocare e modificare questa scelta in qualsiasi momento.

Il diritto alla designazione dell'autore deve essere preso in considerazione anche se vengono utilizzate soltanto parti o estratti dell'opera. Nella prassi, i casi di applicazione più importanti sono le [citazioni](#) ([art. 25 cpv. 2 LDA](#)) e i servizi d'attualità (articoli di giornale e servizi radiofonici o televisivi) ([art. 28 cpv. 2 LDA](#)). [In entrambi i casi, la legge sul diritto d'autore prescrive che nella citazione delle fonti debba essere nominato anche l'autore o l'autrice.](#)

⇒ [L'autrice e l'autore possono tuttavia anche preferire che un'opera non venga indicata con il loro nome.](#) In particolare, in alcuni contesti non c'è l'abitudine di associare a un'opera i nomi

degli autori, per esempio, su [opere delle arti applicate](#) (art. 2 cpv. 2 lett. f LDA) o su [opere pubblicitarie](#) (art. 2 cpv. 2 lett. c LDA). In tal caso, gli autori possono, tramite accordo (per esempio, un contratto di lavoro) o tacitamente, rinunciare alla designazione della loro opera con il loro nome.

⇒ Gli autori hanno il diritto di opporsi se terzi contestano la loro qualità d'autore o si arrogano la qualità d'autore. Quest'ultima circostanza è nota come [plagio](#). Il caso classico si ha quando una persona compie un plagio contravvenendo all'obbligo di indicare nella [citazione](#) la designazione dell'autore (art. 25 cpv. 2 LDA), [arrogandosi quindi la posizione dell'autore](#). Con il suo diritto al riconoscimento della qualità d'autore, l'[autore](#) può avviare provvedimenti contro chi ha commesso il plagio.

Buono a sapersi: [Chi sono i ghostwriter?](#)

I ghostwriter sono scrittori per conto terzi: essi realizzano un'opera (per esempio, un'autobiografia o un discorso per un politico) e quindi ne sono anche gli autori, ma non si designano come tali perché l'opera viene pubblicata con il nome del committente. Dal punto di vista giuridico, questo caso è permesso quando un [autore](#) pattuisce con il suo committente che l'opera da lui creata sia pubblicata sotto un altro nome (accordo di ghostwriter). L'autore rinuncia dunque all'indicazione del suo nome sull'opera. Tuttavia, ciò non significa che l'autore rinunci anche alla sua qualità d'autore. Il suo [diritto al riconoscimento della qualità d'autore](#) rimane, perché è un [diritto personale non trasferibile](#) (art. 9 cpv. 1 LDA). Se l'autore intende comunque essere menzionato nell'opera, dal punto di vista del diritto d'autore ne ha il diritto, benché generalmente andrebbe contro l'accordo di ghostwriter che prevede proprio la rinuncia, da parte del vero autore, all'indicazione del suo nome. Potrebbe quindi essere tenuto al risarcimento dei danni per violazione del contratto.

FAQ:

1. In una [citazione](#) devo indicare sempre l'[autore](#)?

[Sì. Quando una fonte contiene la designazione dell'autore, quest'ultimo deve essere indicato, art. 25 cpv. 2 LDA. Va sottolineato che l'obbligo di citazione non deriva soltanto dalla legge sul diritto d'autore: anche la buona prassi scientifica prevede alcuni obblighi relativi alla corretta formulazione delle citazioni.](#)

4.1.3 Protezione dell'integrità dell'opera

Il [diritto morale](#) comprende anche il diritto all'integrità dell'opera: soltanto gli autori hanno il diritto esclusivo di decidere

⇒ [se, quando e come l'opera può essere modificata](#) (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) e

⇒ [se, quando e come l'opera può essere utilizzata per creare un'opera di seconda mano o può essere inserita in una raccolta](#) (art. 11 cpv. 1 lett. b LDA).

Gli autori possono opporsi a [qualsiasi alterazione dell'opera che leda la loro personalità](#) (art. 11 cpv. 2 LDA). Le parodie, invece, sono permesse, in quanto a questo riguardo la legge sul diritto d'autore prevede una regolamentazione speciale (art. 11 cpv. 3 LDA).

Modifica di opere:

Ai sensi dell'[art. 11 cpv. 1 lett. a LDA](#), per “modifica” si intende un’elaborazione dell’opera senza alcuna qualità creativa (per esempio, la rappresentazione di una scultura su una moneta commemorativa, cfr. [DTF 114 II 370](#)). Vi possono essere un’infinità di tipi di modifiche: variazioni minime o complete rivisitazioni, interventi peggiorativi o magari anche migliorativi (come la *trasformazione di una foto in bianco e nero in una a colori*), cambiamenti di destinazione, riduzioni o estensioni di un’opera, re-interpretazioni, ecc. Si tratta di interventi che influiscono sulla qualità dell’opera. Non rientrano in questa casistica le pure trasformazioni tecniche, ossia i casi in cui un’opera viene semplicemente trasferita su un altro tipo di supporto o un’altra tecnologia di memorizzazione (cfr. [Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 11 n. marg. 4](#)). *Pertanto, la digitalizzazione di un’immagine non è una modifica.*

La modifica di un’opera è, per principio, consentita soltanto all’autore stesso. Tuttavia, le modifiche possono essere eseguite da terzi se un autore o un’autrice ha dato il proprio consenso. A tale riguardo, non è sempre necessario che gli autori e i terzi disciplinino esplicitamente la questione: in determinati settori vi può anche essere una tacita presunzione del consenso dell’autore o dell’autrice: *si prenda l’esempio dell’accorciamento di una lettera di un lettore da parte della redazione di un giornale*. Anche nei rapporti di lavoro, in alcuni casi i lavoratori devono accettare delle modifiche (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «[Buono a sapersi: Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro](#)»).

Violazione del diritto all’integrità dell’opera:

Un’opera può essere modificata da una terza persona in misura tale da snaturarla. Se, con questa modifica, gli autori sono [lesi nella loro personalità](#), si possono opporre ([art. 11 cpv. 2 LDA](#)). Questo diritto non è trasferibile.

Ma quando un’opera risulta «snaturata»? La modifica dell’opera deve ledere la personalità ([art. 11 cpv. 2 LDA](#)). Occorre pertanto considerare se, attraverso la modifica, si ledono l’onore o la reputazione professionale degli autori o se vi è un rischio di lesione degli stessi (cfr. [Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 11 n. marg. 13](#)). Bisogna soprattutto chiedersi se una modifica dell’opera danneggerà, screditerà o sminuirà la reputazione dell’autore. Tuttavia, anche a questo riguardo bisogna tenere presenti le circostanze del singolo caso: *se per esempio, un autore scrive un articolo politico e lo pubblica in un contesto nel quale si discute pubblicamente, talvolta con toni aggressivi e polemici, di opinioni politiche, e l’autore non può che prevedere di essere sottoposto a una critica feroce, allora va posta in secondo piano la sua «eventuale ipersensibilità» e va adottato un metro di riferimento obiettivo* ([DTF 131 III 493](#)). La critica può divenire lesiva della personalità quando è astiosa, non necessaria od offensiva (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 173](#)).

Buono a sapersi: Diritto d’autore e diritto di proprietà

Se terzi hanno acquistato la proprietà ([art. 641 CC](#)) di un’opera protetta (per esempio, qualcuno ha acquistato un quadro dell’artista X), essi sono sì diventati proprietari dell’opera ma non possono farne ciò che vogliono. Sono legati a determinate regolamentazioni del diritto d’autore:

- *Alla mancanza di legame fra proprietà e diritto d'autore ([art. 16 cpv. 3 LDA](#)): il diritto di proprietà non conferisce ai proprietari il diritto di apportare delle modifiche all'opera ([art. 16 cpv. 3 LDA](#)) perché il [diritto all'integrità dell'opera](#) è un [diritto morale](#) e richiede il consenso dell'autore o dell'autrice. Tuttavia, la legge sul diritto d'autore stabilisce un **caso particolare per le opere architettoniche**: «le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario» ([art. 12 cpv. 3 LDA](#)). Pertanto, qualora vi sia la necessità di risanare il tetto di una parte di un edificio scolastico da lui concepito, un architetto non può, per esempio, parlare di violazione dell'integrità dell'opera e quindi di lesione del suo diritto morale ([DTF 117 II 466](#)). Ciononostante, l'autore o l'autrice può opporsi a qualsiasi alterazione dell'opera che leda la sua personalità.*
- *Al diritto di accesso per gli autori ([art. 14 cpv. 1 LDA](#)): chi ha in proprietà un [esemplare dell'opera](#) ([art. 641 CC](#)) o lo possiede ([art. 919 segg. CC](#)) deve renderlo accessibile all'autore a determinate condizioni.*
- *Al divieto di distruzione ([art. 15 cpv. 1 LDA](#)): i proprietari di opere di cui esiste un solo [esemplare](#) non possono distruggerle senza prima proporre all'autore o all'autrice di riprenderle.*

FAQ:

1. Una foto creata artisticamente deve essere digitalizzata. Si tratta di una modifica della foto ai sensi dell'art. 11 cpv.1 lett. a LDA?

No, la semplice digitalizzazione è una mera trasformazione tecnica e non una modifica. Tuttavia si tratta di una riproduzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e non può essere eseguita senza il consenso dell'autore o del titolare dei diritti, a meno che non si applichi una delle [eccezioni al diritto d'autore](#) (per esempio, la digitalizzazione per [uso privato](#)).

2. Posso apportare [modifiche](#) a un quadro se l'artista me l'ha regalato e io, di conseguenza, ne sono il proprietario?

No, la [qualità di proprietario](#) non influisce sul fatto che [l'artista rimanga autore dell'opera](#) e che quindi soltanto lui abbia il diritto di apportare modifiche ai sensi dell'[art. 11 cpv. 2 LDA](#). Altra cosa è se l'artista mi ha espressamente autorizzato ad apportare delle modifiche.

3. Nella legge sul diritto d'autore è prevista un'eccezione secondo la quale i proprietari che non sono autori possono apportare modifiche a opere protette dal diritto d'autore?

Sì, nel caso di opere architettoniche, [art. 12 cpv. 3 LDA](#): [le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario](#). Tuttavia, gli autori possono opporsi a ogni alterazione dell'opera che leda la loro personalità.

4. C'è una differenza tra modifica ed elaborazione di un'opera?

Sì, se l'opera è modificata in modo tale da ricevere nuovi contenuti creativi, si tratta di un'elaborazione (è il caso delle [opere di seconda mano](#), [art. 3 cpv. 1 LDA](#)). Se, invece, l'opera viene elaborata senza alcuna qualità creativa, si può parlare di [modifica](#).

5. Un museo che ha acquistato un quadro originale di un'artista e lo ha digitalizzato per la sua collezione può eliminarlo, considerando che dopo averlo digitalizzato non ha più bisogno dell'originale?

[No, il museo deve proporre all'artista in quanto autrice di riprendersi l'opera \(art. 15 cpv. 1 LDA\).](#)
Soltanto se l'artista rifiuta di riprendersi l'opera, questa può essere eliminata.

4.2. Diritto patrimoniale – utilizzazioni dell'opera

Secondo l'[art. 10 cpv. 1 LDA](#), gli autori hanno il [diritto esclusivo](#) di decidere **se, quando e come** la loro opera può essere utilizzata. Si tratta del cosiddetto [diritto patrimoniale](#) dell'autore o dell'autrice: soltanto loro possono determinare l'utilizzo (economico) della loro opera.

Questo diritto offre agli autori la possibilità di guadagnare qualcosa con la loro opera. Tuttavia, non è strettamente obbligatorio che vi sia una realizzazione di utili: gli autori possono benissimo utilizzare le loro opere anche senza scopo di lucro (*per esempio, in ambiti sociali, culturali o religiosi*). Non va dimenticato il fatto che l'utilizzazione dell'opera offre agli autori l'opportunità di rendere le loro opere accessibili a una [cerchia di persone](#).

[Diversamente dal diritto morale](#), l'autore può trasferire questo diritto patrimoniale a terzi ([art. 16 cpv. 1 LDA](#)).

Ma quando l'opera viene «utilizzata» (o «sfruttata»)? In proposito non esiste una definizione esatta. La legge elenca piuttosto alcuni esempi di utilizzazioni dell'opera ([art. 10 cpv. 2 LDA](#)) che spettano agli autori:

- Riproduzione di un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. a LDA
- Messa in circolazione di un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. b LDA
- Fare vedere o rendere accessibile un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. c LDA
- Trasmissione di un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. d LDA
- Ritrasmissione di un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. e LDA
- Rappresentazione pubblica di un'opera, art. 10 cpv. 2 lett. f LDA

Le utilizzazioni dell'opera non dipendono dalla tecnologia utilizzata; questo lascia spazio anche a nuove possibilità di utilizzo (ancora sconosciute).

FAQ:

1. Che differenza c'è tra [diritto morale](#) e [diritto patrimoniale](#)?

Il diritto patrimoniale comprende il [diritto all'utilizzazione dell'opera](#) e può essere [trasferito](#) del tutto o in parte a terzi. Il [diritto morale](#) protegge l'autore nei suoi rapporti personali con l'opera e [non può essere trasferito](#). Persino se un autore trasferisce completamente il suo diritto patrimoniale a una terza persona, il diritto morale rimane a lui ed egli può [far valere i diritti derivanti dal diritto morale](#).

4.2.1 Diritto di riproduzione

L'autore e l'autrice hanno il diritto di creare [esemplari dell'opera](#) quali stampati, supporti audio o audiovisivi oppure supporti di dati ([art. 10 cpv. 2 lett. a LDA](#)), dunque di riprodurre la propria opera.

Una riproduzione può essere eseguita in svariati modi: un esempio classico è la fotocopia, con la quale un'opera serve come modello per la creazione di un [esemplare dell'opera](#) riprodotto su carta (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 133](#)). Per la riproduzione non ha alcuna importanza se l'[esemplare dell'opera](#) riprodotto viene creato su un **oggetto fisico** (per esempio, su carta o su CD) o se viene salvato in modo «immateriale» come copia digitale su un supporto (per esempio, la RAM di un computer, una chiavetta USB). Non c'è nemmeno la necessità che il supporto sia «fisico» (per esempio, servizi cloud). Anche le attività di upload e download in Internet costituiscono perciò atti di riproduzione, così come i [salvataggi a breve termine o soltanto temporanei di contenuti digitali](#) come avviene nello streaming, quando i dati vengono salvati nella RAM in modo temporaneo.

⇒Ulteriori esempi:

Stampare, effettuare copie di opere o parti di esse su plastica o altri materiali, scansionare, inviare per fax, proiettare (con retroproiettore, proiettore collegato al computer, lavagna luminosa ecc.), aprire un file sullo schermo, per esempio, un file PDF o file di immagine, copiare un file MP3, caricare e scaricare (upload e download da Internet e Intranet), navigare in Internet, memorizzare nella cache, creare collegamenti, incorporare documenti ecc.

In linea di principio, soltanto gli autori o i [titolari dei diritti](#) (se è stato trasferito loro il diritto di riproduzione) hanno la facoltà di riprodurre un'opera. Tuttavia, non è vietata ogni singola forma di riproduzione di opere da parte di altre persone: il diritto d'autore prevede alcune [eccezioni al diritto d'autore \(o licenze legali\)](#) che consentono eccezionalmente l'utilizzazione di opere protette pubblicate (per esempio, [uso privato in ambito privato, scolastico e aziendale art. 19 LDA](#) o [riproduzione temporanea art. 24a LDA](#)).

FAQ:

1. Il download di un testo trovato in Internet è una [riproduzione](#)?

Sì, si tratta di una [riproduzione](#) ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. a LDA](#). I file sono aperti in Internet e memorizzati sul computer. Così facendo, sul computer è stata prodotta una copia (= riproduzione) del file. Solitamente la riproduzione avviene [soltanto temporaneamente](#), per esempio, quando durante il download i dati vengono trasmessi (copiati) nella RAM del computer e poi cancellati quando si esce dal sito web. Oppure i file possono essere salvati per essere consultati in un secondo momento. In tale contesto, la norma ex [art. 24a LDA](#) disciplina l'ammissibilità delle [riproduzioni temporanee](#).

2. Si parla di [riproduzione](#) anche se il modello utilizzato era già una copia e non l'originale?

Sì, il modello non deve essere necessariamente l'originale; si può utilizzare come modello anche una [riproduzione](#) (copia), anche se [non autorizzata](#) (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 133](#)).

3. a) Un'opera (per esempio, un quadro, una scultura, un'opera architettonica ecc.) viene fotografata. Si tratta di una riproduzione?

Sì, attraverso una foto viene creato un esemplare dell'opera.

b) Riveste una qualche importanza se la foto scattata è analogica o digitale?

No, in entrambi i casi viene immortalato l'esemplare dell'opera: nel caso delle fotografie analogiche sul negativo (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 134](#)) e per le foto digitali attraverso la memorizzazione della fotografia (il file della foto).

4. Quale norma deve essere tenuta presente quando si fotografano opere in pubblico?

[L'art. 27 LDA, secondo il quale è lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.](#)

4.2.2 Diritto di distribuzione

L'autrice e l'autore hanno il diritto di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera ([art. 10 cpv. 2 lett. b LDA](#)).

In linea di principio, gli autori hanno il diritto di stabilire se, quando e come rendere le loro opere accessibili al pubblico ([diritto alla prima pubblicazione](#)). A tale proposito, il diritto di distribuzione stabilisce il modo in cui un autore possa rendere la sua opera accessibile al pubblico. Egli la può offrire, commercializzare, vendere, prestare, affittare o anche regalare. Ogni forma ed entità della diffusione (per esempio, numero, tiratura, periodo temporale e luogo) rientra nel diritto di distribuzione. È di secondaria importanza se l'oggetto della distribuzione è un originale o un elemento riprodotto (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 135 seq.](#)).

Principio dell'esaurimento dei diritti

In connessione con il diritto di distribuzione andrebbe preso in considerazione anche il principio dell'esaurimento dei diritti. Tale principio è disciplinato dall'[art. 12 cpv. 1 LDA](#) e prevede che un'opera possa essere nuovamente alienata o altrimenti messa in circolazione se gli autori hanno alienato il loro esemplare dell'opera **per la prima volta** o danno il loro consenso a una prima alienazione.

Se un autore trasferisce quindi la sua proprietà su un'opera a una terza persona (*per esempio, tramite [vendita](#), [permuta](#) o [donazione](#)*) oppure se acconsente a un simile trasferimento, egli ha «alienato per la prima volta» la sua opera. In tal caso, la terza persona può, senza l'ulteriore consenso dell'autore, alienarla nuovamente (venderla, donarla, permutarla) o metterla in circolazione in altri modi, per esempio, affittandola o prestandola. Il principio dell'esaurimento dei diritti limita dunque il diritto di distribuzione degli autori, poiché con l'alienazione del loro esemplare dell'opera essi perdono anche il diritto di distribuzione. Tuttavia non perdono nessun altro diritto: tutti gli altri [diritti di sfruttamento](#) ex [art. 10 cpv. 2 LDA](#), come pure i [diritti morali](#), permangono agli autori.

Per esempio, le opere dell'archivio di un artista che questi ha donato a una biblioteca possono essere concesse in prestito dalla biblioteca senza il consenso dell'artista; tuttavia la biblioteca non può riprodurre le opere (diritto di sfruttamento ex [art. 10 cpv. 2 lett. a LDA](#)). Se un'opera di questo archivio non è stata nemmeno pubblicata per la prima volta dall'autore, la biblioteca non può neppure effettuare la prima pubblicazione (diritto morale ex [art. 9 cpv. 2 LDA](#)).

Per la perdita del diritto di distribuzione in linea di principio gli autori non vengono risarciti. Ciononostante sussiste per gli autori la possibilità, alle condizioni poste dall'[art. 13 LDA](#), di

usufruire di una partecipazione finanziaria (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «[Buono a sapersi: Esempari di opere letterarie e artistiche](#)»).

Non sono interessati dal principio dell'esaurimento dei diritti i casi in cui gli autori cedono a una terza persona soltanto l'utilizzazione dell'opera, in particolare tramite [affitto o prestito](#). Se una terza persona è tenuta a restituire l'opera all'autore, il principio dell'esaurimento dei diritti non si applica e l'autore continua a detenere il diritto di distribuzione esclusivo.

Buono a sapersi: *Affitto (locazione) e prestito (comodato)*

Sia nel caso dell'affitto (stipulazione di un contratto di locazione, [art. 253 CO](#)) che in quello del prestito (stipulazione di un contratto di comodato, [art. 305 CO](#)), a una terza persona viene concessa in uso una cosa con obbligo di restituzione. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la locazione prevede il pagamento di un corrispettivo per la cosa, mentre il comodato è a titolo gratuito.

Buono a sapersi: *Esemplari di opere letterarie e artistiche*

*Nel caso dell'affitto (dunque della [concessione in uso a titolo oneroso](#)) di **esemplari di opere letterarie e artistiche** deve essere osservata, per quanto riguarda il principio dell'esaurimento dei diritti, la regolamentazione ex [art. 13 LDA](#). Ai sensi del principio dell'esaurimento dei diritti, la persona che riceve dall'autore la proprietà dell'opera può anche affittarla a titolo oneroso. Ai sensi dell'[art. 13 cpv. 1 LDA](#), questa persona deve all'autore o all'autrice un compenso se l'opera affittata è un «esemplare di un'opera letteraria e artistica».*

*Sono considerate opere letterarie e artistiche soltanto le opere fisiche, dunque quelle che, se affittate, possono essere effettivamente consegnate a terzi (per esempio, libri, CD ecc.) e per le quali sussiste un **obbligo di restituzione**. Non rientra in questa categoria la messa a disposizione di opere online.*

*Inoltre, il locatore deve affittare l'opera **a titolo oneroso**; un comodato non rientra in questa casistica perché [l'oggetto è ceduto a titolo gratuito](#). Il motivo risiede nel fatto che bisogna far partecipare gli autori ai proventi dell'affitto, anche se hanno ceduto la loro proprietà sull'opera. Tuttavia, gli autori non possono esigere il compenso direttamente, in quanto può essere riscosso soltanto da una [società di gestione](#) autorizzata.*

*Questa disciplina è di particolare rilevanza per le biblioteche: di fatto, le biblioteche prestano libri (dunque «esemplari di opere letterarie e artistiche») a titolo gratuito. Tuttavia, la maggior parte delle biblioteche riscuote una quota di iscrizione o associativa. Si tratta allora di una «messa a disposizione a titolo oneroso»? In altre parole, le biblioteche rientrano nell'ambito di applicazione dell'[art. 13 cpv. 1 LDA](#)? Una definizione più precisa è data dalla [Tariffa Comune \(TC\) 6a](#), «[Locazione di esemplari di opere in biblioteche](#)». Le quote associative annue, le tasse d'iscrizione uniche o le tasse d'amministrazione **non** sono considerate compensi (cfr. [punto 1.4 TC 6a](#)). Se, dunque, le biblioteche riscuotono una remunerazione sotto forma di quote associative annue (come avviene generalmente), allora non sono tenute a versare il compenso di cui all'[art. 13 cpv. 1 LDA](#).*

FAQ:

1. L'[art. 10 cpv. 2 lett. b LDA](#) riguarda soltanto la messa in circolazione di originali?

No, la [messa in circolazione](#) di esemplari dell'opera si riferisce sia agli originali sia agli esemplari di riproduzioni (copie; cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 135](#)).

2. Il principio dell'esaurimento dei diritti ex [art. 12 cpv. 1 LDA](#) trova applicazione quando a essere venduta è una copia di un'opera prodotta illecitamente («[prodotto di pirateria](#)»)?

No, perché un'opera può essere venduta liberamente o utilizzata in altri modi soltanto se l'autore stesso l'ha alienata o ha dato a un terzo il consenso all'alienazione dell'opera. Non è questo il caso descritto (cfr. [Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9](#)).

3. Una foto che l'autrice regala a una terza persona con la nota «da non utilizzare ulteriormente» può essere rivenduta dalla terza persona?

In linea di massima, una tale nota su un esemplare dell'opera è irrilevante a causa del [principio dell'esaurimento dei diritti](#) e delle [eccezioni al diritto d'autore](#). Altra cosa è se la foto non era ancora stata [pubblicata per la prima volta](#) dall'autrice e questa la regala con l'esplicita richiesta di non distribuirla ulteriormente. Soltanto all'autore, infatti, spetta il diritto alla prima pubblicazione ([art. 9 cpv. 2 LDA](#)); si tratta di un [diritto morale](#) non interessato dal [principio dell'esaurimento dei diritti](#) (cfr. [Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 12 n. marg. 9a e 10](#)).

4. Può un'acquirente legittima di una foto in bianco e nero trasformarla in una foto a colori rifacendosi al [principio dell'esaurimento dei diritti](#)?

No, l'acquirente è sì diventata proprietaria della foto, ma la trasformazione della stessa è una [modifica](#) ai sensi dell'[art. 11 cpv. 2 LDA](#). Il diritto alla modifica spetta all'autore; rientra infatti nei suoi [diritti morali](#) e questi non rientrano nel [principio dell'esaurimento dei diritti](#).

5. Il principio dell'esaurimento dei diritti vale anche se l'autore ha alienato il suo esemplare dell'opera per la prima volta all'estero?

Sì, subentra il cosiddetto esaurimento internazionale. Secondo il diritto d'autore svizzero, l'acquirente legittimo può ri-alienare liberamente l'esemplare dell'opera o divulgarlo in qualsiasi maniera (per maggiori dettagli cfr. [DTF 124 III 321 segg.](#)).

6. Quando si parla di affitto e quando di prestito di un libro?

In entrambi i casi, un libro viene ceduto per un determinato periodo di tempo a qualcuno che deve restituirlo entro una data scadenza. Se il libro viene affittato, la persona deve pagare un compenso per la concessione in uso. Se, invece, il libro viene prestato, non deve pagare niente.

7. Per quali contesti del diritto d'autore è rilevante la differenziazione tra affitto e prestito?

Riguardo all'obbligo di pagamento nel caso di affitto di esemplari di opere letterarie e artistiche, [art. 13 cpv. 1 LDA](#).

8. La regolamentazione ex [art. 13 cpv. 1 LDA](#) (locazione di esemplari di opere letterarie e artistiche) vale anche per la messa a disposizione di dati in Internet?

No, perché non si tratta di oggetti fisici. [Soltanto gli oggetti fisici](#) «possono essere messi a disposizione a titolo oneroso» ai sensi dell'[art. 13 cpv. 1 LDA](#).

9. Esistono eccezioni al [diritto di affitto](#) ai sensi dell'[art. 13 cpv. 1 LDA](#), quindi affitti senza obbligo di compenso all'autore o alle società di gestione?

Sì, le eccezioni sono disciplinate nell'[art. 13 cpv. 2 LDA](#), che prevede che non sia dovuto alcun compenso per:

- le opere architettoniche;
- gli esemplari delle opere d'arte;
- quando un locatore e un utente hanno stipulato un contratto per l'utilizzo dei diritti d'autore (per esempio, distributore e cinema riguardo ai diritti di presentazione di un film) e devono necessariamente affittare il relativo supporto (nell'esempio di cui sopra, la pellicola del film; esempio ispirato a [Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 13 n. marg. 6](#)).

10. A chi deve essere pagato il compenso previsto dall'[art. 13 cpv. 1 LDA](#)?

Alle [società di gestione](#) (art. 13 cpv. 3 LDA). Soltanto le società di gestione (non gli autori) sono autorizzate a far valere il diritto al compenso.

11. Le biblioteche devono pagare un compenso ai sensi dell'[art. 13 cpv. 1 LDA](#)? In caso affermativo, a chi?

Le biblioteche sono tenute a versare il compenso di cui all'art. 13 cpv. 1 LDA se concedono il prestito a titolo oneroso. Il significato preciso di «titolo oneroso» o «remunerazione» viene definito ai [punti 1.3 e 1.4 della Tariffa Comune 6a, Locazione di esemplari di opere in biblioteche](#), stipulata tra la società di gestione [ProLitteris](#) e le biblioteche. Se le biblioteche riscuotono una remunerazione per i prestiti, devono versare a [ProLitteris](#) il compenso di cui all'[art. 13 cpv. 1 LDA](#). Il compenso (o «indennità») per i libri ammonta al 9% delle somme pagate dagli utenti (cfr. [punto 4.1 lett. c TC 6a](#)).

4.2.3 Diritto di far vedere o udire oppure mettere a disposizione l'opera

L'autrice o l'autore hanno il diritto di recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta ([art. 10 cpv. 2 lett. c LDA](#)).

⇒ **«Recitare, rappresentare o eseguire, far vedere o udire»:**

Determinate opere di un autore sono concepite per essere rese accessibili al pubblico: per esempio, l'autrice di un'opera teatrale desidera rappresentarla, un compositore desidera che la sua musica venga suonata, un poeta desidera recitare la sua opera ecc. L'[art. 10 cpv. 2 lett. c LDA](#) conferisce agli autori il [diritto esclusivo](#) di eseguire le rappresentazioni delle loro opere sia in maniera diretta (per esempio, rappresentazione teatrale, concerto, mostra) sia in modo indiretto avvalendosi di mezzi tecnici (per esempio, ripresa video di un concerto e successiva riproduzione in un luogo diverso) (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 151](#)).

⇒ **«Mettere a disposizione le opere in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta»:**

Rientra in questa definizione, in particolare, il [«diritto on-demand»](#), ossia il diritto di salvare un'opera come file in Internet o in una banca dati affinché possa poi essere consultata da un utente e resa visibile o udibile sul suo apparecchio. Si tratta in primo luogo delle operazioni di upload di opere, come pure delle opere tenute a disposizione per la consultazione. L'autore ha il diritto di eseguire tutte le azioni che permettano all'utente di consultare l'opera (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 152](#)).

FAQ:

1. L'autore di un video o di una foto ha il diritto di caricarli su un portale Internet?

Si, è un suo [diritto esclusivo](#); egli infatti può, ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. c. LDA](#), farla vedere o udire oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. Questo può avvenire anche con l'upload di file (in questo caso il video o la foto). Allo stesso tempo si tratta però anche di un atto di riproduzione secondo l'[art. 10 cpv. 2 lett. a LDA](#), dato che in genere il video o la foto vengono memorizzati su un server. Anche questo è permesso all'autore.

2. Una studentessa può caricare un video o una foto di una terza persona (autore) su un portale Internet?

Poiché la [messa a disposizione online](#) è un [diritto esclusivo](#) dell'autore (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA), la studentessa ha bisogno del consenso dell'autore.

4.2.4 Diritto di diffusione, diritto di ritrasmissione e diritto alla rappresentazione pubblica

Diritto di diffusione

L'autore o l'autrice hanno il diritto di diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti (per esempio, tramite cavo; [art. 10 cpv. 2 lett. d LDA](#)).

Il diritto di diffusione dell'autore si riferisce, tuttavia, soltanto a trasmissioni destinate al pubblico, dunque a un numero imprecisato di persone per la ricezione contemporanea (cfr. [Hilty, Urheberrecht, 2011, 154](#)). Da questo caso si devono differenziare i [servizi on-demand](#), con i quali un utente può decidere singolarmente quando e dove intende utilizzare l'opera (per esempio, video on-demand; visualizzazione in un secondo momento di trasmissioni TV in Internet). In tal caso trova applicazione il [diritto di messa a disposizione](#) ex [art. 10 cpv. 2 lett. c LDA](#).

Diritto di ritrasmissione

L'autore o l'autrice hanno il diritto di ritrasmettere l'opera diffusa con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione di origine, in particolare anche mediante circuiti (per esempio, inserimento in impianti via cavo o di antenne comuni, [Hilty, Urheberrecht, 2011, 155](#); [art. 10 cpv. 2 lett. e LDA](#)).

Gli autori non solo possono decidere [se la loro opera può essere trasmessa](#), ma anche chi può ritrasmettere questa trasmissione ([Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 10 n. marg. 12](#)).

La particolarità nei casi di ritrasmissione risiede nel fatto che gli autori hanno sì il diritto di prendere una decisione in merito alla ritrasmissione, ma non possono tuttavia esercitare questo diritto direttamente e da soli. Assume allora un ruolo chiave la [gestione collettiva tramite le società di gestione](#). Secondo l'[art. 22 cpv. 1 LDA](#), il diritto di ritrasmissione può essere fatto valere soltanto tramite le [società di gestione](#).

Diritto di far vedere o udire pubblicamente

L'autrice e l'autore hanno il diritto di far vedere o udire opere [messe a disposizione](#), [diffuse](#) o [ritrasmesse](#) ([art. 10 cpv. 2 lett. f LDA](#)).

Tale diritto riguarda i casi in cui le opere trasmesse o ritrasmesse devono essere offerte di nuovo al pubblico, in circostanze nuove. In tali casi rientra in particolare la messa a disposizione di un'opera mediante [servizi on-demand](#) (per esempio, lo «streaming» di una

trasmissione televisiva in un ristorante). Un altro esempio popolare è il *public viewing*, inteso come evento pubblico nel quale una trasmissione (televisiva) protetta dal diritto d'autore viene trasmessa su uno schermo gigante. Il *public viewing* rientra nei casi descritti all'[art. 10 cpv. 2 lett. f LDA](#).

I diritti non possono esercitati direttamente e da soli dagli autori, ma vanno fatti valere mediante una [società di gestione](#) ([art. 22 cpv. 1 LDA](#)). Nel caso del *public viewing*, la tutela dei diritti è di competenza della società di gestione [SUISA](#). La [«Tariffa Comune 3c 2015–2018 Ricezione di programmi televisivi su maxischermi \(«public viewing»\)»](#) stabilisce i requisiti che definiscono i casi di «public viewing» e i relativi compensi.

FAQ:

1. Un organismo di diffusione che intende inserire nel proprio programma un'opera altrui (non prodotta in proprio) è autorizzato a trasmetterla?

No, il diritto spetta soltanto all'autore (o al soggetto cui è stato trasferito il diritto d'autore), che secondo l'[art. 10 cpv. 2 lett. d LDA](#) ha il diritto di diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti. L'organismo di diffusione deve dunque ottenere il consenso dell'autore.

- 2.

3. I ristoranti possono diffondere musica radiofonica come musica di sottofondo? Oppure un hotel può, per esempio, trasmettere programmi televisivi nell'area della reception?

No, perché si tratta di una [rappresentazione pubblica](#) di una trasmissione radiofonica o televisiva ai sensi dell'[art. 10 cpv. 2 lett. e LDA](#). Il proprietario del locale o dell'albergo deve rivolgersi, ai sensi dell'[art. 22 cpv. 1 LDA](#), a una [società di gestione](#): nel caso di musica o televisione di sottofondo alla [SUISA](#). L'ammissibilità e i compensi sono disciplinati dalla [Tariffa Comune 3a](#) (attenzione: sarà valida soltanto fino al 31.12.2016).